

# Direzione Legislazione Opere Pubbliche

## Principali novità normative e giurisprudenziali

1° giugno 2026 – 5 giugno 2026

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

### **CONTRIBUTO ANAC 2026: PUBBLICATA LA DELIBERA CON IMPORTI, ESENZIONI E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

È stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 112/2026, la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale l’Autorità disciplina per l’anno 2026 il contributo dovuto da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005.

Il provvedimento conferma l’obbligo contributivo per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le concessioni, e definisce importi, termini e modalità di versamento secondo il valore stimato dell’appalto o della concessione. Restano previste anche alcune ipotesi di esenzione, in particolare per gli affidamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016-2017 e per le procedure disciplinate dal regolamento MAECI per gli affidamenti da eseguire all’estero.

Sul contributo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha interpretato l’obbligo contributivo *“nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”* (sentenza 9 giugno 2025, n. 6).

#### **1. Soggetti tenuti al contributo**

Sono tenuti alla contribuzione in favore dell’ANAC:

- le stazioni appaltanti, come definite dall’allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023;
- gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente indette dalle stazioni appaltanti;
- le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Sono invece esenti dal pagamento del contributo le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte nell’ambito della ricostruzione pubblica e privata conseguente agli eventi sismici del 2016 e del 2017, come individuate dalle delibere ANAC n. 359/2017 e n. 1078/2018, nonché le procedure disciplinate dal decreto MAECI n. 192/2017, relativo agli affidamenti da eseguire all’estero.

Per ottenere l’esonero, il responsabile del procedimento deve trasmettere la richiesta esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità, entro quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura, utilizzando il modello reso disponibile sul sito ANAC. Negli atti di gara deve inoltre essere indicato l’esonero per gli operatori economici partecipanti.

Per le procedure in house, il contributo resta dovuto, ma soltanto a carico della amministrazione aggiudicatrice.

## 2. Importi del contributo

La contribuzione è parametrata al valore stimato dell'appalto o della concessione, secondo le fasce previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023.

Per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, gli importi sono i seguenti:

Importo stimato appalto/concessione	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
<b>Inferiore a € 40.000</b>	Esente	Esente
<b>Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000</b>	€ 35,00 (invariato)	Esente
<b>Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000</b>	€ 250,00 (invariato)	€ 18,00 (+ € 2,00)*
<b>Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000</b>	€ 410,00 (invariato)	€ 33,00 (-€ 37,00)*
<b>Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000</b>	€ 660,00 (invariato)	€ 77,00 (invariato)*
<b>Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000</b>	€ 880,00 (+ € 80,00)	€ 90,00 (+ € 10,00)
<b>Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000</b>	€ 880,00 (+ € 80,00)	€ 165,00 (+ € 25,00)
<b>Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000</b>	€ 880,00 (+ € 80,00)	€ 220,00 (+ € 20,00)
<b>Uguale o maggiore a € 20.000.000</b>	€ 880,00 (+ € 80,00)	€ 560,00 (+ € 60,00)

\*Tra parentesi è indicata la variazione rispetto agli importi in vigore nel 2025.

Per le SOA, invece, il contributo è pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Nei casi di procedure suddivise in più lotti, il contributo va calcolato con riferimento al valore stimato di ciascun lotto. Per gli operatori economici, dunque, il versamento va effettuato per il singolo lotto per il quale viene presentata offerta.

## 3. Versamento e termini

Le stazioni appaltanti effettuano il pagamento attraverso il [portale dei pagamenti ANAC](#), che consente di raggruppare le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento (per approfondimenti vedi la relativa [Guida rapida](#), aggiornata però al 17.2.2023).

Per ciascun raggruppamento viene generato il relativo avviso pagoPA, pagabile con le modalità rese disponibili dalla piattaforma.

Gli operatori economici devono versare il contributo quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Il pagamento avviene anch'esso tramite il portale ANAC e deve essere dimostrato al momento della presentazione dell'offerta; la mancata prova dell'avvenuto versamento comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Le SOA devono corrispondere il contributo entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio, con possibilità di chiedere la rateizzazione, ferma restando l'applicazione degli interessi legali decorso tale termine. In ogni caso, il versamento complessivo deve essere effettuato non oltre il 31 dicembre 2026.

In merito al versamento della contribuzione, l'Autorità aveva già aggiornato le istruzioni operative in data 9 marzo 2026, e, successivamente, con avviso alle S.A. del 12.5.2026 – ricordato che il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per assolvere all'obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.

#### **4. Mancato pagamento e rimborsi**

Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, con applicazione degli interessi legali e delle ulteriori somme previste dalla normativa vigente.

La delibera prevede inoltre che il mancato versamento dell'uno per mille dovuto in relazione al lodo arbitrale, da corrispondere entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, comporti anch'esso l'avvio della riscossione coattiva.

I versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto possono essere rimborsati tramite richiesta presentata sul portale dei pagamenti ANAC, con la documentazione richiesta.

#### **5. Entrata in vigore**

Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **APPALTI PUBBLICI: IL MIT CHIARISCE GLI EFFETTI DELLA CESSIONE DEL CREDITO SULL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

Con il parere n. 4010/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pronunciato in materia di anticipazione del prezzo in caso di avvenuta cessione del credito. In particolare, è stato richiesto se la stazione appaltante possa riconoscere l'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 qualora l'appaltatore abbia già stipulato e notificato un atto di cessione del credito, ovvero se possa rifiutare la cessione del credito qualora abbia già corrisposto l'anticipazione contrattuale.

Il MIT ha ricordato che l'anticipazione del prezzo e la cessione del credito perseguono finalità differenti: la prima è finalizzata a fornire liquidità all'appaltatore, che resta titolare del credito derivante dal contratto, mentre la seconda comporta il trasferimento del credito al cessionario. Pertanto, qualora il credito sia già stato ceduto, esso non è più nella disponibilità dell'appaltatore, il quale non può richiedere l'anticipazione sul medesimo credito.

Con riferimento all'ipotesi in cui l'anticipazione sia stata già erogata, il Ministero ha precisato che la possibilità per la stazione appaltante di rifiutare la cessione dipende dal contenuto della stessa e dal momento della relativa notifica. Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dall'anticipazione già corrisposta, la stazione appaltante non può rifiutarla se non con adeguata motivazione, anche in relazione ad eventuali futuri pagamenti diretti al subappaltatore. Diversamente, qualora la cessione ricomprenda anche il credito relativo all'anticipazione già liquidata, la stazione appaltante può opporre l'avvenuta estinzione del credito per la quota già pagata e non riconoscere la cessione limitatamente a tale parte. Il MIT ricorda infine che l'anticipazione del prezzo, una volta erogata, costituisce un parziale adempimento del debito contrattuale ed è opponibile al creditore cessionario da parte della stazione appaltante in qualità di debitore ceduto, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, e come ribadito da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 1988, n. 1257).

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

#### **ACCESSO AGLI ATTI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: CHIARIMENTI ANAC SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI**

L'ANAC, con Comunicato del Presidente n. 10/2026, è intervenuta in materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento, richiamando i principi applicabili ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Il comunicato ricorda che la disposizione prevede l'ostensibilità integrale, a favore dei candidati e degli offerenti non definitivamente esclusi, dell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione. È inoltre prevista la reciproca messa a disposizione della medesima documentazione relativa agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo l'eventuale oscuramento, totale o parziale, dell'offerta tecnica, a fronte di una specifica richiesta dell'operatore economico interessato.

Nel provvedimento L'Autorità ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, secondo cui, con riferimento ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, salvo, in tutto o in parte, l'offerta tecnica per la quale l'operatore economico abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice.

Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che la strumentalità e l'indispensabilità di tali documenti per i soggetti interessati, nonché la prevalenza dell'interesse pubblico all'accesso rispetto alla tutela degli altri interessi coinvolti, sono state già definite *ex ante* dal legislatore. Tale bilanciamento è ritenuto funzionale a garantire speditezza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché una più tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale degli operatori economici interessati.

L'Autorità ha segnalato che tali indicazioni sono state recepite anche nell'ultimo aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, approvato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, nella quale è stato ribadito che la stazione appaltante non deve

procedere all'oscuramento di dati, notizie o informazioni, salvo il caso dell'offerta tecnica per la quale siano state indicate e accolte specifiche ragioni di oscuramento.

Pertanto, ha concluso l'Autorità, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nel Parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025, in ragione della prevalenza *ex lege* dell'interesse pubblico all'accesso rispetto alla tutela della riservatezza.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **COOPTAZIONE NEI LAVORI SUI BENI CULTURALI: L'ANAC CHIARISCE LIMITI E CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE IN GARA**

Con la Delibera n. 184/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su una controversia relativa a una procedura negoziata finanziata nell'ambito del PNRR e riguardante interventi su beni culturali. L'istanza, presentata dall'operatore economico secondo classificato, contestava la mancata esclusione dell'impresa risultata prima in graduatoria, la quale aveva dichiarato l'intenzione di avvalersi della cooptazione di un'altra impresa per l'esecuzione di parte dei lavori, nonché la presunta incongruenza dell'offerta economica presentata.

Con riferimento alla cooptazione, l'ANAC ha richiamato l'articolo 68, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, ribadendo che l'impresa cooptata non assume la qualità di concorrente, non partecipa alla gara in senso proprio e non contribuisce al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione. Si tratta infatti di un istituto che rileva esclusivamente nella fase esecutiva del contratto e che non incide sulla posizione del concorrente che prende parte alla procedura.

L'Autorità ha evidenziato inoltre che, nel settore dei lavori riguardanti beni culturali, trova applicazione una disciplina speciale fondata sulla necessaria coincidenza tra il soggetto qualificato e il soggetto esecutore delle opere. In particolare, l'articolo 132, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni contenute nell'Allegato II.18 valorizzano il principio secondo cui l'esecuzione degli interventi deve essere affidata a operatori direttamente qualificati. Tale impostazione, finalizzata alla tutela del patrimonio culturale, comporta in via generale l'impossibilità di ricorrere alla cooptazione per affidare l'esecuzione di lavori su beni culturali a imprese prive della specifica qualificazione richiesta.

Ciò nonostante, la semplice dichiarazione di voler ricorrere alla cooptazione in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara non comporta automaticamente l'esclusione del concorrente quando quest'ultimo sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti richiesti. Secondo l'ANAC, la stazione appaltante può legittimamente attivare il soccorso istruttorio per acquisire la rinuncia alla cooptazione oppure, più semplicemente, vietarne l'utilizzo nella fase esecutiva. In tale situazione, infatti, la conseguenza non è l'estromissione dalla gara, bensì il divieto di fare ricorso alla cooptazione nell'esecuzione del contratto, senza alcun effetto sulla validità della partecipazione alla procedura.

Quanto all'offerta economica, l'Autorità ha escluso la presenza di elementi di ambiguità o contraddittorietà. Dalla documentazione di gara emerge infatti in modo chiaro il valore

dell'offerta presentata, ottenuto mediante l'applicazione del ribasso percentuale all'importo soggetto a ribasso e la successiva aggiunta degli oneri della sicurezza, che rimangono esclusi dal ribasso stesso.

In conclusione, l'ANAC ha ritenuto le determinazioni adottate dalla stazione appaltante conformi alla normativa vigente, ai principi che regolano la contrattualistica pubblica e alle disposizioni della lex specialis. Risultano pertanto legittime sia la gestione della dichiarazione di cooptazione sia la valutazione dell'offerta economica, con conseguente conferma della graduatoria finale di gara.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Direttiva ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

\*\*\* \*\*

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27/05/2026, N. 4292**

Con la sentenza n. 4292/2026 il Consiglio di Stato ha esaminato una controversia relativa al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, alla responsabilità precontrattuale e all'indennizzo conseguente alla revoca di una procedura di gara, con riferimento ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento previsti dall'art. 5 del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di gara a seguito della perdita dei requisiti generali in capo a una mandante. L'esclusione era stata disposta nonostante la proposta di modifica soggettiva in riduzione del raggruppamento ai sensi dell'art. 48, commi 19 e 19-ter, del d.lgs. 50/2016.

Tale provvedimento era stato annullato dal TAR e, nel successivo giudizio di appello, il Consiglio di Stato aveva rimesso all'Adunanza Plenaria la questione interpretativa concernente l'ammissibilità della modifica soggettiva del raggruppamento in fase di gara. Con la decisione n. 2/2022, l'Adunanza Plenaria aveva affermato che la modifica soggettiva del raggruppamento in caso di perdita dei requisiti da parte del mandatario o di una mandante è consentita non solo nella fase esecutiva, ma anche nella fase di gara.

Nelle more, la stazione appaltante aveva tuttavia revocato l'intera procedura e disposto un diverso affidamento; all'esito dei successivi giudizi, l'operatore economico aveva proposto domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, in subordine di

risarcimento per responsabilità precontrattuale e, in via ulteriormente subordinata, di indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso risarcitorio, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del danno da mancata aggiudicazione, della responsabilità precontrattuale e dell'indennizzo richiesto.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione.

Il Collegio ha osservato che, pur a fronte dell'illegittimità dell'originaria esclusione alla luce dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 2/2022, l'appellante non aveva fornito la prova della certezza o della ragionevole probabilità di conseguire l'aggiudicazione, essendo ancora pendenti ulteriori questioni relative alla procedura e risultando, al momento della revoca, un diverso concorrente formalmente aggiudicatario.

È stato inoltre evidenziato che la procedura era stata successivamente e legittimamente revocata, con conseguente venir meno della stessa. Quanto alla domanda di responsabilità precontrattuale, il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 5 del d.lgs. 36/2023, rilevando che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha positivizzato i principi di buona fede e tutela dell'affidamento e ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza di comportamenti contrari a tali principi, essendo la revoca fondata su sopravvenienze normative e fattuali già ritenute idonee a giustificare la rivalutazione dell'interesse pubblico.

È stata infine respinta la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, in quanto l'operatore economico non era titolare di alcun provvedimento ampliativo al momento della revoca. L'appello è stato pertanto rigettato.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*

#### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 26/05/2026, N. 4225**

Con la sentenza n. 4225/2026 il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti in materia di valutazione delle offerte tecniche, verifica di anomalia e principio di immodificabilità dell'offerta, con particolare riferimento all'art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine da una procedura di affidamento nella quale un concorrente, classificatosi al quarto posto in graduatoria, aveva impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del terzo classificato, contestando sia l'attribuzione del punteggio tecnico sia la sostenibilità dell'offerta presentata.

In primo grado il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la valutazione dell'offerta tecnica fosse viziata in quanto il punteggio era stato attribuito sulla base di dati che, alla luce delle risultanze emerse in sede di verifica di anomalia, non riflettevano l'effettivo impiego delle risorse indicate nell'offerta. Il giudice aveva pertanto annullato gli atti impugnati e disposto una nuova valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente

rideterminazione del punteggio. Erano state invece respinte le censure relative all'incongruità economica dell'offerta, nonché il ricorso incidentale.

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti dall'aggiudicatario e dalla stazione appaltante e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso introduttivo. Il Collegio ha innanzitutto rilevato che il TAR aveva disposto la rinnovazione della valutazione dell'offerta tecnica nonostante il ricorrente avesse chiesto l'esclusione del concorrente, attribuendo quindi un'utilità diversa da quella domandata in giudizio. Ha inoltre affermato che gli elementi emersi in sede di verifica di anomalia non possono essere utilizzati per rielaborare o integrare il contenuto dell'offerta tecnica presentata in gara, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dell'offerta e con i principi di parità di trattamento e trasparenza che governano le procedure di evidenza pubblica.

Il Collegio ha altresì escluso che le risultanze della verifica di anomalia possano essere utilizzate per procedere a una nuova attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, qualora ciò richieda una rielaborazione del contenuto originario dell'offerta sulla base di elementi successivi ed esterni ad essa. Secondo la sentenza, infatti, il punteggio attribuito dalla commissione deve essere determinato sulla base del contenuto dell'offerta presentata in gara e non può essere rideterminato alla luce delle giustificazioni successivamente rese dall'operatore economico nel corso del subprocedimento di verifica di anomalia.

Con riferimento all'art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023, il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che il soccorso istruttorio correttivo è ammesso esclusivamente per la rettifica di errori materiali contenuti nell'offerta tecnica o economica, purché tali errori siano deducibili dall'offerta stessa e la correzione non comporti la presentazione di una nuova offerta né una modifica sostanziale di quella originaria. La relativa iniziativa deve inoltre provenire dall'operatore economico entro il termine previsto dalla norma.

Nel caso di specie, tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti, poiché il presunto errore era stato ricavato non dall'offerta, ma da documenti esterni ad essa, ossia dai giustificativi presentati nel corso della verifica di anomalia. Per tale ragione il Collegio ha escluso la possibilità di procedere a una nuova attribuzione del punteggio sulla base di elementi estranei al contenuto originario dell'offerta, ritenendo non integrati nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*